

3. Relativamente ai soggetti passivi inadempienti in merito agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 284 *ter* della direttiva 2006/112/CE:

a. il numero individuale di identificazione del soggetto passivo interessato, attribuito dallo Stato membro di stabilimento e indicato all'articolo 21, paragrafo 2 <i>ter</i> , lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010	
b. l'inadempimento degli obblighi di comunicazione	

ALLEGATO III

Informazioni trasmesse allo Stato membro di stabilimento dagli Stati membri di franchigia a norma dell'articolo 37 *ter*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 904/2010

Da trasmettere per via elettronica entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni di cui al punto 1 a) dell'allegato II

1. Per quanto riguarda la previa notifica o l'aggiornamento di una previa notifica, di cui all'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE, al fine di informare lo Stato membro di stabilimento di un soggetto passivo che può beneficiare della franchigia in detto Stato membro:

a. il numero individuale di identificazione del soggetto passivo interessato, attribuito dallo Stato membro di stabilimento e indicato all'articolo 21, paragrafo 2 <i>ter</i> , lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010 oppure, se non ancora disponibile, ogni altro numero attribuito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell'identificazione di detto soggetto passivo	
b. l'eventuale superamento nell'anno civile in corso della soglia del volume d'affari annuo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE	
c. il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 288 <i>bis</i> , paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE	
d. La domanda di chiarimenti necessari ai fini delle informazioni da fornire ai sensi delle lettere b) e c)	Informazioni opzionali

Da trasmettere tempestivamente per via elettronica

2. Per quanto riguarda i soggetti passivi che hanno cessato di poter beneficiare della franchigia:

a. il numero individuale di identificazione del soggetto passivo, attribuito dallo Stato membro di stabilimento e indicato all'articolo 21, paragrafo 2 <i>ter</i> , lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010	
b. la data alla quale il soggetto passivo ha cessato di poter beneficiare della franchigia a norma dell'articolo 288 <i>bis</i> , paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE	

3. Per quanto riguarda la cessazione dell'applicazione del regime speciale per le piccole imprese nello Stato membro che concede la franchigia, di cui all'articolo 284 *sexies*, lettera b), della direttiva 2006/112/CE:

a. la data alla quale il regime speciale per le piccole imprese ha cessato di applicarsi nello Stato membro	
---	--

